



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzo delle sostanze minerali

(art.3 L.P. 24 ottobre 2006 n. 7)

VARIANTE 2010

Approvato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 238 di data 12 febbraio 2010

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (“Piano Cave”), approvato nel suo 4° aggiornamento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 di data 10 ottobre 2003, dopo le varianti approvate nel 2008 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 di data 1 agosto 2008) e nel 2009 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 296 di data 20 febbraio 2009 e n. 2208 di data 11 settembre 2009) è modificato con una ulteriore variante e precisamente:

IVANO FRACENA

L’area estrattiva per argilla denominata “La Grotta” (TAVOLA 129) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 129 – VARIANTE 2010 con uno stralcio verso Sud di **m² 1.381**.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **238**

Prot. n. 1/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione della modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4 comma 10 bis della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del comune di Ivano Fracena.

Il giorno **12 Febbraio 2010** ad ore **10:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Premesso che:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006, con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", che dispone:

- all'articolo 37 - comma 2: *il vigente piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del piano cave ai sensi dell'articolo 3. Le eventuali varianti al vigente piano sono effettuate secondo la disciplina disposta da questa legge;*
- all'articolo 4 - comma 10bis: *il piano cave può essere modificato d'ufficio con procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione;*

il Comune di Ivano Fracena, con lettera del 10 settembre 2009 – prot. 2247/IR ha trasmesso la richiesta del Signor Moser Gianfranco, titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata La Grotta, concernente la riduzione dell'area estrattiva; a motivazione della richiesta è stata indicata l'intenzione di ristrutturare un edificio, per utilizzi non collegati alla cava, che catastalmente ricade all'esterno dell'area estrattiva ma che in realtà è ubicato al suo interno.

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con verbale di deliberazione n. 54/2009 del 16 dicembre 2009, preso atto dell'accertamento effettuato dal Servizio Minerario, ha espresso parere favorevole alla modifica proposta alla condizione che la coltivazione della cava si mantenga almeno a 20 metri dall'edificio da ristrutturare.

Per quanto esposto si propone di approvare, ai sensi dell'articolo 4, comma 10bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riportata nelle due planimetrie costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, aventi ad oggetto:

◆ **IVANO FRACENA – area estrattiva “La Grotta” – TAV. 129 – Argilla**

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
- visto il verbale di deliberazione n. 54/2009 del 16 dicembre 2009 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 10bis, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Ivano Fracena, come evidenziato nelle due planimetrie costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, aventi ad oggetto:

◆ **IVANO FRACENA – area estrattiva “La Grotta” – TAV. 129 – Argilla**

- 2) di stabilire che la coltivazione della cava si mantenga almeno a 20 metri dall’edificio da ristrutturare
- 3) di trasmettere copia di questa deliberazione all’amministrazione comunale di Ivano Fracena ed al Signor Moser Gianfranco residente nello stesso comune
- 4) di pubblicare per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione il testo di questa deliberazione
- 5) di dare atto che contro questo provvedimento è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

CF